

ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

(artt. [543](#) SS c.p.c.)

Schema di Valeria VASAPOLLO

COMPETENZA: (art. [26-bis](#) c.p.c.).

Giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.» ECCEZIONE: Se il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede

NOTIFICA DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO
eseguita al terzo ed al debitore
a norma degli articoli 137 e seguenti.

CONTENUTO DELL'ATTO:

- 1) **ingiunzione** al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, i beni che si assoggettano alla espropriazione ed i frutti di essi **EX ART [492 C.P.C.](#) :**
- 2) **avvertimento ex art. [495 C.P.C.](#)**, (conversione del pignoramento)
- 3) indicazione del credito per il quale si procede (nell'indicazione del credito è opportuno indicare la somma portata in precetto aumentata della metà tenuto conto di quanto disposto dall'art. [546 C.P.C.](#)), del titolo esecutivo e del precetto;
- 4) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute con **l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;**
- 5) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
- 6) **la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente;**
- 7) **l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparando in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione**

LA DATA DELL'UDIENZA INDICATA DEVE RISPETTARE TERMINI MAGGIORI DI 10 GG. DALLA DATA DELLA NOTIFICA DEL PRECETTO [501 C.P.C.](#)

EFFETTUATA LA NOTIFICA

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. **IL CREDITORE** deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

IL TERZO, Dal giorno in cui gli è notificato l'atto è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi di custodia (divieto di disporre delle somme- e di sottrazione delle stesse all'azione esecutiva del creditore) [546 C.P.C.](#);

UDIENZA ART 546 C.P.C.

Riduzione del pignoramento (art. [546,II, c.p.c.](#))

Nel caso di pignoramento presso più terzi, al debitore è concessa la facoltà di avvalersi della riduzione del pignoramento ([496 c.p.c.](#))

intervento dei creditori ex art. 551 c.p.c. con rinvio alle disposizioni previste dagli artt. [525 e 526 c.p.c.](#) in materia di intervento tempestivo /tardivo

Con **dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente** o trasmessa a **mezzo di posta elettronica certificata** il terzo deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna . Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. (art. [547 c.p.c.](#))

IL TERZO RENDE DICHIARAZIONE POSITIVA

(art. [547 c.p.c.](#))

Il credito non viene contestato

Il G.E. procede all'assegnazione ex artt. [552 SS c.p.c.](#)

CONTESTAZIONE IN ORDINE ALLA DICHIARAZIONE (art. [549 c.p.c.](#))

Il G.E. compie i necessari accertamenti, **risolvendo con ordinanza le contestazioni**
L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione
L'ordinanza è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo [617.](#)

MANCATA DICHIARAZIONE

(art. [549 c.p.c.](#))

Se all'udienza il **creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva.** L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparando, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo [617](#), primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.